

Codice A1816A

D.D. 9 agosto 2016, n. 2117

L.R.09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare n.4/AMD del 03.04.2012 - D.Lgs.227/2001 - L.R.4/2009 e s.m.i. - Reg.For.20.09.2011 n.8/R e s.m.i. - Autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo da effettuare per l'impianto di un nocciolo - in Comune di CORTEMILIA (prov.CN) - Localita' Via Sulite - Richiedente: GALLO Marco (omissis)

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 2.10.2015 n. 23 art. 8, Allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.2.2009 n. 4 art. 19;

VISTA la Circolare PGR n. 4 AMD del 03/04/2012;

VISTO il Reg. For. 20/09/2011 n. 8/R e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 227/2001;

VISTO il comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile avente per oggetto "Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali – Chiarimenti" pubblicato il 07/08/2014;

PREMESSO che in data 3/03/2016, Nostro prot. n. 10077, è pervenuta la richiesta di Autorizzazione al progetto di estirpo di bosco per successiva realizzazione di nuovo impianto corilicolo, da effettuarsi in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, riguardo la quale, con nota del 17/03/2016, prot. n. 12545, il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ne ha comunicato l'improcedibilità;

PRESO ATTO che con nota prot. 22593 del 19/05/2016 class. 13.160.70 ATZVI 1223/2016C lo "Sportello Unico Attività Produttive" Alta Langa ha comunicato la data della convocazione della prima Conferenza di servizi e che in data prot. 25830 del 13/06/2016 class. 13.160.70 ATZVI-1223/2016C sono stati consegnati gli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che in data 30/06/2016 presso la sede del Municipio del comune di Cortemilia (CN) si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi durante la quale si è condivisa la necessità di attendere il parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara-Cusio-Ossola e Vercelli, e si è convocata una seconda seduta in data 12/08/2016, ore 9.30, presso la sede dell'Unione Montana Alta Langa, piazza Oberto 1, Bossolasco;

PRESO ATTO del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, prot. 964 del 4/08/2016, pervenuto in data 08/08/2016, prot. n. 34509/A1816A;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta e del sopralluogo preventivo effettuato in data 14/03/2016;

PRESO ATTO del verbale interno al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, del 05/08/2016, relativo all'istruttoria del parere geologico ai sensi della L.R. 45/1989, risultato favorevole;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e geologici di competenza, il Sig. Gallo Marco, (omissis), in qualità di titolare dell'Azienda Agricola "Gallo Marco", P.I. 02891110047, con sede in Cravanzana, via Ferrera n. 6, ad effettuare le modificazioni e/o trasformazioni del suolo necessarie per l'impianto di un nocciolo, in località Via Sulite, nel comune di Cravanzana (CN), per una superficie totale stimata in 66,220 ha, tutti di superficie boscata, ed una volumetria risultante di 37.180,68 mc (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Cravanzana, Foglio 11, Mappali 124, 152, 166, 167, 175, 176, 314, 316), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
2. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
3. eventuali varianti ai parametri progettuali ed alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzati fatto salvo che costituiscano varianti ininfluenti ai fini delle autorizzazioni forestali e geologica ex L.r. 45/89;
4. la fascia di cantiere dovrà essere contenuta nel minimo indispensabile, in modo tale da non arrecare potenziale instabilità del versante riducendo al minimo i movimenti terra;
5. il taglio della vegetazione, lo scotico e la rimozione del materiale legnoso dovranno precedere gli interventi. Il taglio delle piante dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'intervento ed a quelli che vengono ritenuti instabili al fine di evitare possibili dissesti. Non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali, in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia, nonché dal ciglio della scarpata sottostante;
6. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
7. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili. Il terreno di scavo in esubero dovrà essere opportunamente smaltito, nel rispetto della normativa relativa a terre e rocce da scavo;
8. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
9. in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie di qualsiasi genere, anche temporaneamente, nei pressi di impluvi ed opere idrauliche;

10. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
11. al termine dei lavori si dovrà ripristinare la viabilità e le relative opere di regimazione idraulica;
12. lo scarico delle acque verso valle dovrà essere controllato nel tempo monitorando il corretto deflusso delle stesse e ponendo particolare attenzione al formarsi di eventuali inneschi di fenomeni erosivi;
13. al termine dei lavori si dovrà provvedere al recupero ambientale anche dei terreni oggetto di temporaneo movimento di terra mediante piantunazione/semina di essenze erbacee, arboree ed arbustive autoctone in periodi che permettano l'attecchimento, anche al fine di prevenire fenomeni erosivi;
14. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie (quali pulizie dei fossi) e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi della L.r. 4/2009 s.m.i. dell'art. 19 comma 7 lettera c) la compensazione di cui al comma 4 non è dovuta perché l'intervento di trasformazione anche se interessa aree boscate, è volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni così come dichiarato sia nella "Relazione tecnica specialistica forestale ai sensi della L.r. n. 4/2009 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 227/2001" sia nella "Relazione di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art.146, comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 42/2004".

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.r. 45/1989 s.m.i., la cauzione non è dovuta perché trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a), della L.r. 45/89 s.m.i., il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento ed al versamento del corrispettivo, in quanto trattasi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Sono fatte salve le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, in particolare con riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (area boscata).

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

Qualora si verificassero violazioni e/o omissioni per mancate osservanze alle prescrizioni contenute nella presente Determinazione di autorizzazione la stessa potrà essere sospesa, revocata e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni, attivando anche procedure di sanzioni come previsto dalla normativa vigente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

I lavori dovranno terminare entro 24 mesi dalla data della presente Determinazione.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative che dimostrino la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto agli atti e le prescrizioni dettate” contenente inoltre il “Collaudo/Certificato di regolare esecuzione” redatto da tecnico abilitato.

Si specifica che la presente Determinazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree forestali con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall’adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Si rende noto che contro le decisioni dell’Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E’ inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente del Settore
Dott. For. Elio PULZONI